



CONFINDUSTRIA

"Schema di decreto
recante i criteri per
l'assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani"

Osservazioni preliminari
Confindustria

25 gennaio 2017

Premessa

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ripreso l'attività istruttoria in ordine all'emanazione del **“Decreto recante i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”**, previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta di un provvedimento **da lungo atteso dalle imprese**, in quanto può rappresentare un'occasione per definire **aspetti fondamentali della gestione dei rifiuti da esse prodotti**, nonché per **delimitare il potere dei Comuni in materia di tassazione dei rifiuti**.

Dall'assimilazione dipende, infatti, la **possibilità o meno di avvalersi del servizio pubblico per smaltire determinate tipologie di rifiuti**, e quindi la definizione corretta degli obblighi documentali previsti per la gestione dei propri rifiuti speciali, nonché **l'individuazione delle superfici delle attività produttive suscettibili di produrre tali rifiuti speciali assimilati, da assoggettare alla TARI**.

Ciò premesso si presentano le osservazioni di Confindustria sul principio da seguire per una corretta definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

Osservazioni

La mancata emanazione dei decreti attuativi del DLgs n. 152/2006 comporta che, ai fini dell'individuazione dei criteri di assimilazione, si deve far riferimento alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, che **non è ovviamente in linea con i codici CER e con le successive disposizioni in materia di imballaggi**, oltre a **non fornire alcuna indicazione circa i possibili criteri quantitativi**.

La definizione di tali criteri di assimilazione non comporta solo conseguenze di tipo economico in merito all'applicazione di una tassa in alternativa al costo di smaltimento o recupero presso operatori professionali privati, ma anche effetti di **natura sanzionatoria in caso di comportamenti erranei**.

La stessa legge istitutiva della TARI (art. 1, comma 649, ultimo periodo Legge n. 147/2013) stabilisce che il conferimento non corretto al pubblico servizio è assimilato ad abbandono o deposito incontrollato di rifiuto speciale, con sanzione penale anche per rifiuti non pericolosi, senza considerare le possibili sanzioni amministrative conseguenti alla mancata tenuta dei documenti previsti dalla legge.

Si sottolinea, pertanto, l'inderogabile esigenza che **i contenuti del decreto siano formulati in modo estremamente chiaro**, senza prestare il fianco a dubbi interpretativi di alcuna sorta.

Definire i criteri di assimilazione rappresenta, inoltre, un'operazione essenziale per dare certezze ad un settore privato, quello della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, che svolge una funzione di servizio essenziale per le imprese ma che si trova ad operare spesso entro confini incerti, che possono dipendere da decisioni anche

arbitrarie delle amministrazioni locali.

Non si intende chiaramente sminuire la funzione del servizio pubblico, che deve però mantenere le sue caratteristiche proprie, **senza cercare di monopolizzare spazi che devono essere lasciati aperti alla competizione di tutti gli operatori**, pubblici e privati, su un piano di parità. Il produttore deve essere libero in tal caso di scegliere il servizio più conveniente, eventualmente optando per quello pubblico, ma nell'ambito di una convenzione e non di un'imposizione fiscale, come peraltro già previsto nella delibera interministeriale del 1984.

Da questo punto di vista, dunque, il decreto rappresenta un presupposto indispensabile per la **tutela dei principi di libera concorrenza, efficienza, economicità e sostenibilità economica**.

In merito ai criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi, osserviamo in via preliminare che questi dovranno comunque essere **compatibili con le disposizioni di legge già vigenti in materia**.

In particolare, la disciplina della TARI, dettata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, comma 649, pone un evidente **divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività produttive e dai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività**.

Tale interpretazione della norma ha trovato conferma con **la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 9 dicembre 2014**, con la quale è stato stabilito il **divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti nelle aree produttive, nei magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei prodotti finiti, nonché nelle aree scoperte asservite al ciclo produttivo**.

Per Confindustria è assolutamente prioritario confermare questa linea facendo in modo che tra i nuovi criteri qualitativi di assimilazione resti confermata l'esclusione dei rifiuti speciali prodotti nei locali e nelle aree di lavorazione industriale, nonché nei magazzini ed aree funzionalmente ed esclusivamente connesse a tali attività.

Tale divieto di assimilazione si pone peraltro in coerenza con un precedente divieto, quello dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ove si afferma che **"... è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura"**, tipici delle attività di magazzinaggio industriale.

Peraltro, sarebbe opportuno che **i nuovi criteri quantitativi di assimilazione definiscano una soglia massima di rifiuti conferibili al servizio comunale, superata la quale tutta la quantità di rifiuto prodotta dall'impresa possa essere conferita al servizio privato**, e non solo su quella eccedente la soglia. In caso contrario, infatti, si creerebbero situazioni gestionali insostenibili non solo per l'impresa ma anche per il gestore del pubblico servizio.

Da ultimo si sottolinea come il potere dei comuni di procedere all'assimilazione dei rifiuti non possa prescindere dall'applicazione dei principi di **"efficacia, efficienza,**



economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica” che il legislatore impone di applicare a qualsiasi gestione di rifiuti (cfr. art. 178 D.Lgs. 152/06).

In tal senso, si è espressa anche la **Corte di Giustizia europea in due sentenze (caso C-254/08 del 16 luglio 2009, caso C-551/13 del 18 dicembre 2014)**, affermando che i criteri adottati per la definizione del costo del servizio pubblico non devono comportare per gli utenti **“costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”**.

Considerando che entrambi i casi affrontati dalla Corte Europea riguardano fattispecie avvenute nel nostro Paese, sarà certamente utile che il futuro decreto, nella definizione dei criteri di assimilazione da parte dei Comuni, risulti coerente rispetto al principio comunitario di **“proporzionalità”**, definito nelle citate sentenze.